

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Art. 85 Elezione e durata del mandato del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.